

sedendo il titolo sopraccennato fossero stati ammessi in servizio prima del 1902.

« Come si vede, la condizione di tutti gli insegnanti che prestavano servizio nelle scuole medie nel 1906, quali incaricati fuori ruolo o supplenti, venne regolata, fatta eccezione di pochi, che o non avevano ottenuta l'eleggibilità in alcun concorso, o insegnavano in classi aggiunte con corso od orario incompleto.

« A questi pochi incaricati, si è però concesso (articolo 39 della legge) di partecipare ai concorsi, che fossero banditi fino a tutto il 1910, qualunque fosse la loro età. E con legge del 12 corrente, la concessione medesima è stata prorogata a tutto il 1914; cosicchè non manca ad essi il modo di ottenere il posto di ruolo cui aspirano.

« *Il sottosegretario di Stato*
« TESO ».

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri annunzia di aver dato risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole Degli Occhi « per conoscere se non creda di affermare la necessità di un sincero e leale rispetto ai trattati internazionali davanti alla tendenza di parecchi Stati esteri, che, a proteggere le loro industrie nazionali, attuano misure che non trovano la loro giustificazione nelle convenzioni pur tuttavia vigenti ».

RISPOSTA SCRITTA. — « L'interrogazione dell'onorevole Degli Occhi è troppo vaga ed imprecisa, perchè le si possa dare una categorica risposta. Essa accenna, infatti, alla tendenza, per parte di Stati esteri, ad attuare misure in disaccordo colle convenzioni da essi stipulate con l'Italia.

« Occorrerebbe, però, che l'onorevole interrogante si compiacesse di precisare quali sono gli Stati, quali le convenzioni, quali le specifiche violazioni.

« Posso, ad ogni modo, assicurare fin da ora non essere a notizia del Ministero degli affari esteri che siano avvenute, od avvengano, violazioni di trattati, con danno per gli interessi italiani.

« Il Ministero avrebbe fatto, e farebbe, il proprio dovere per sopprimere inconvenienti od abusi.

« Sarò grato all'onorevole Degli Occhi se vorrà portare a mia notizia tutti i casi particolari, sui quali crede di dover attirare la mia attenzione, affinchè io possa esaminare se dal verificarsi di essi derivi qualche offesa a trattati in vigore.

« *Il sottosegretario di Stato*
« DI SCALEA ».

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno annunzia di aver dato risposta scritta all'interrogazione degli onorevoli Cannavina, Leone, Cimorelli, Tommaso Mosca, « per sapere se e quali provvedimenti s'intenda adottare allo scopo di eliminare l'ingiusto aggravio continuativo finanziario derivante a talune provincie dalla disposizione racchiusa nello articolo 24 del regolamento 22 ottobre 1903, n. 566, che apertamente contraddice al chiaro disposto dell'articolo 201, terzo comma, della legge sanitaria, testo unico 1° agosto 1907, n. 636, circa la spesa dei veterinari provinciali ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Dal contesto della interrogazione appare che gli onorevoli interroganti considerino come illegale la disposizione del 2° comma dell'articolo 24 del regolamento 22 ottobre 1903, n. 566, in quanto stabilisce che la quota degli stipendi dei veterinari provinciali, che va a carico delle provincie sia, in misura identica per tutte, determinata nella metà della cifra ottenuta dividendo la somma totale degli stipendi per il numero delle provincie.

« Tale disposizione gli onorevoli interroganti ritengono non essere in corrispondenza con l'articolo 3 della legge 26 giugno 1902, ora trasfuso nel terzo comma dell'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, che pone a carico dello Stato e della provincia in parti uguali lo stipendio del veterinario provinciale, ciò che si vuol intendere per ciascuna provincia e per ciascun veterinario.

« In tale avviso però il Ministero non può convenire per le seguenti ragioni:

« La legge 26 giugno 1902 allo articolo 3 (articolo 201 del testo unico 1° agosto 1907, n. 636) non parla punto di provincia e di veterinari provinciali separatamente ed individualmente considerati: ma parla invece degli uni e degli altri, con la locuzione generica « provincia e veterinario provinciale », diretta cioè ad indicare la generalità, ossia l'istituto in genere e non i singoli enti ed i singoli individui. È l'ente provincia che la legge contempla e di cui parla; non la provincia A o la provincia B. Ora data siffatta rappresentazione generica dell'istituto, la concezione di uno stipendio medio pel veterinario provinciale, a cui, nei riguardi del riparto della spesa, si è soffermato l'articolo 24 del regolamento, non ha, pare, nulla che urti colla lettera e con la finalità della legge, la quale quando avesse voluto riferirsi a ciascuna provincia ed a ciascun veterinario lo avrebbe espressamente detto.